



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali*
- Art. 2 – Tipologia degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande*
- Art. 3 – Denominazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande*
- Art. 4 – Ripartizione del territorio comunale in zone*
- Art. 5 – Norme generali di carattere urbanistico*
- Art. 6 – Criteri comunali*
- Art. 7 – Requisiti morali e professionali*

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni*
- Art. 9 – Attività stagionali*
- Art. 10 – Superficie*
- Art. 11 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione*
- Art. 12 – Autorizzazioni temporanee*
- Art. 13 – Sorvegliabilità dei locali*
- Art. 14 – Validità delle autorizzazioni*
- Art. 15 – Attività accessorie e piccoli trattenimenti*
- Art. 16 – Orari degli esercizi*
- Art. 17 – Distributori automatici*
- Art. 18 Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico*

ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 – Dichiarazione di inizio attività*
- Art. 20 – Disciplina dei circoli privati*

NORMATIVE COMUNI

- Art. 21 – Subingresso*
- Art. 22 – Gestione di reparto*
- Art. 23 – Modifiche societarie*
- Art. 24 – Pubblicità dei prezzi*
- Art. 25 – Disposizioni generali*
- Art. 26 – Cessazione dell'attività*
- Art. 27 – Disciplina sanzionatoria*
- Art. 28 – Valenza del presente regolamento*

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del D.L. n.223 del 04.07.2006 convertito con Legge n.248 del 04.08.2006 in particolare degli artt.1-3 , della Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 30 e degli indirizzi generali approvati dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24/07/2006.
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2005 ed ai criteri di cui all'art. 3 delle direttive, in particolare ai seguenti principi:
 - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
 - c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
 - d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi, nelle aree di interesse storico, artistico, nelle zone urbane ed ambientale, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;
 - e) la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche;
 - f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - g) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.

Art. 2

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.
3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazione di tempo e di luogo, in relazione a particolari esigenze di interesse pubblico, il Comune di Offida, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

Art. 3

Denominazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata, assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione (ex autorizzazione sanitaria):
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) centri rurali di ristoro e degustazione: esercizi la cui ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, e dei prodotti biologici (art. 20, comma 3 L.R. 3/2002).
- l) mensa aziendale: s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- m) mensa interaziendale: s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- n) bar aziendale o bar interno: s'intende una struttura, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- o) circoli privati esercenti la somministrazione: s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

Art. 4

Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Nell'intero territorio comunale, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, vengono individuate tre zone così identificate:
 - **ZONA 1:** Centro Storico del Capoluogo – come perimetrato nel P.R.G.;
 - **ZONA 2:** Aree Urbane – Tale zona comprende:
 - Centro urbano capoluogo comprensivo della zona denominata "Fornace" quest'ultima così delimitata: dal complesso "Ex Fornace" fino all'intersezione di C.da Lava con la SP n. 137 Ponticelli.
 - Borgo Miriam.
 - Santa Maria Goretti.

- San Barnaba così delimitata: dal numero civico 235 di C.da Lava escluso fino all'intersezione della SP n. 43 Mezzina con la SP n.17 Castignanese.
 - San Lazzaro così delimitata: dal numero civico 41/E al numero civico 45 di C.da San Lazzaro.
 - San Lazzaro n. 72/C (Grifoli)
- **ZONA 3:** Area periferica – Restante territorio zona agricola

Art. 5

Norme generali di carattere urbanistico

1. Nelle D.I.A. presentate e nei permessi per costruire che saranno rilasciati dal Settore Gestione del Territorio di questo Comune relative alla destinazione d'uso commerciale delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno espressamente riportare la seguente dizione:
"per uso commercio o più specificatamente per somministrazione di alimenti e bevande".
2. In via transitoria e fino all'adeguamento del P.R.G. al presente Regolamento, le D.I.A. presentate ed i permessi per costruire rilasciati, riporteranno la dizione indicata nel precedente comma 1. In ogni caso in cui si verifichi l'assenza della suddetta definizione, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio rilascerà direttamente al Settore Polizia Municipale e Servizi al Territorio un atto interno di qualificazione dell'attività ai sensi del presente Regolamento.
3. La destinazione d'uso richiamata nel precedente comma 1 non riguarderà gli altri eventuali locali attigui e comunicanti con quello di somministrazione, che potrebbero essere utilizzati per depositi, magazzini, uffici, servizi, ecc., la superficie dei quali dovrà essere comunque dichiarata ed avere specifica destinazione d'uso sugli elaborati grafici. In caso di carenza, il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Servizi al Territorio richiederà all'interessato di indicare la destinazione d'uso dei locali accessori direttamente sugli elaborati allegati controfirmando le correzioni apportate.
4. Gli insediamenti della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a seguito di:
 - a. nuova apertura,
 - b. trasferimento di una attività esistente,
5. debbono essere localizzati nelle zone **A, B, C, e D**, espressamente richiamate nel P.R.G. del Comune di Offida.
6. Nel caso di abbinamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con quella artigianale (pizzerie, gelaterie, prodotti di gastronomia ecc.), la destinazione d'uso dovrà essere commerciale – somministrazione di alimenti e bevande relativamente al locale dove avviene di fatto tale attività.

Art. 6

Criteri Comunali

1. Per il triennio di validità del presente Regolamento Comunale nel territorio del Comune di Offida potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande secondo i seguenti criteri di programmazione:
 - Non vengono posti parametri numerici ma viene osservata la distinzione delle diverse tipologie nelle zone territoriali;
 - suddivisione del territorio comunale in n. 3 (tre) zone.
- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle singole zone potranno essere consentite le seguenti tipologie:

ZONE (Art. 4)	Attività consentite (art. 3)
Zona 1 – Centro Storico	Let. a,) b), c), d), e), f), g), h), i), n), o)
Zona 2 – Aree Urbane	Let. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o)
Zona 3 – Area periferica	Let. k) o,

2. I nuovi esercizi siano essi per nuova apertura che per trasferimento, dovranno assicurare adeguata insonorizzazione dei locali al fine di evitare disturbo ai residenti. Alla domanda di apertura o di trasferimento dell'esercizio dovrà essere allegato il certificato acustico dei locali, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato.
3. Il subentrante per atto tra vivi e per causa di morte del titolare, relativamente agli esercizi ubicati in tale zona, ha facoltà di proseguire l'attività del dante causa nelle condizioni in cui l'esercizio si trova al momento del subingresso.

4. Il presente articolo non si applica alle attività soggette a DIA ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/2005 (esercizi su autostrade, mense aziendali, centri commerciali, distributori carburanti, cinema, ecc.).
5. Il Responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario in relazione all'ubicazione dell'esercizio, dovrà verificare anche tramite la Commissione Edilizia, prima del rilascio dell'autorizzazione, che la zona su cui andrà ad insistere l'attività, abbia un'idonea superficie da destinare ad uso parcheggio, pubblico o privato, a servizio della clientela e ad una distanza adeguata e consona alla tipologia dell'esercizio, al fine di assicurare una regolare viabilità veicolare e pedonale nonché il mantenimento della quiete pubblica.

Art. 7

Requisiti morali e professionali

1. I requisiti morali del titolare e dei soci sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. I requisiti professionali del titolare o del preposto sono quelli previsti dall'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 3, dalla lettera a) alla lettera i), deve essere presentata specifica domanda al Comune di Offida, la quale dovrà essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.
2. La domanda deve necessariamente indicare:
 - requisiti morali e professionali;
 - disponibilità dei locali;
 - eventuale indicazione del preposto;
 - autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione;
 - requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, in via prioritaria, e fatta salva ulteriore documentazione indicata dall'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - autorizzazione sanitaria e/o Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione relativa ai locali di somministrazione;
 - planimetria completa dei locali di somministrazione;
 - certificato acustico;
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
4. A seguito della presentazione della domanda viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Ente e che esso non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al comma 8 del presente articolo, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
7. Il responsabile del procedimento, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.
8. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio da parte dell'Ente, la stessa s'intende accolta.
9. Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande richiamate nel successivo articolo 18, sono comunicati al Prefetto ed al Questore, all'Asur – Zona Territoriale n. 13, Dipartimento di Prevenzione U.O.C.- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dal rilascio.

Art. 9

Attività stagionali

1. Le tipologie di autorizzazioni per la somministrazione alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 8, possono essere autorizzate anche in forma stagionale, a richiesta dell'interessato; nel qual caso la stagionalità può riguardare uno o più periodi nell'arco dell'anno, che devono essere riportati nell'autorizzazione.
2. Nell'arco di ciascun anno solare i periodi di apertura, complessivamente, non dovrà essere inferiore ad un mese e superiore a 7 mesi.

Art. 10

Superficie

Per superficie di somministrazione si intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio del cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e igienico-sanitarie.

Per l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività richiamate nei precedenti articoli 8 e 9, deve essere presentata specifica comunicazione al Comune di Offida la quale dovrà essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a presentarla.

L'ampliamento sarà consentito sempre nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e dei criteri comunale previsti dal precedente articolo 6.

1. Alla comunicazione di ampliamento dovrà essere allegata:

- la nuova autorizzazione sanitaria o la Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione,
- planimetria del locale oggetto di ampliamento;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 11

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione e la decadenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano conformemente a quanto prescritto dall'articolo 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Art. 12

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte dell'Ente della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. Le domande per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita almeno trenta giorni prima della manifestazione, allegando la seguente documentazione:
 - Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione;
 - Planimetria del locale dove si dovrà svolgere la somministrazione;
 - Copia di un documento di identità in corso di validità.
5. In caso di silenzio dell'Ente, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.
6. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).
7. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti solo i requisiti morali.

8. Per tale attività non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge l'attività stessa.

Art. 13

Sorvegliabilità dei locali

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564.
2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dal personale di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico Urbanistica prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente, in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 14

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.
2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

Art. 15

Attività accessorie e piccoli trattenimenti

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti di seguito:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) trattenimenti, ovvero ascolto musica, divertimenti, musica dal vivo compreso l'intrattenimento con DJ, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
- c) L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

Limitatamente agli esercizi di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:

- venga trasmessa al competente ufficio comunale la DIA di cui all'art.19 della L.241/1990;
 - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione; non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;
 - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato.
- a) La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..
 - b) Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

- a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve

essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;

- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

Il rispetto delle norme di cui sopra può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve, comunque, avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Art. 16

Orari degli esercizi

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono rispettare le norme e le prescrizioni previste dall'ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Art. 17

Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.
3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 18

Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche e/ o private viene disciplinata come segue:

- a) attività temporanea (stagionale), può svolgersi su terreno privato o su suolo pubblico, le attrezzature devono consistere in: tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere. Se svolta su suolo pubblico deve essere richiesta la concessione di suolo pubblico, in entrambi i casi viene valutato anche la tipologia degli arredi da parte dell'Ufficio tecnico Urbanistica. L'attività esterna può essere autorizzata previo parere obbligatorio dell'Ufficio di Polizia Municipale in ordine alla viabilità e previo accertamento dei requisiti igienico sanitari;
- b) attività con strutture fisse (gazebo, pedane e relative chiusure tipo vetri, grate) permanente o temporanee su terreno pubblico o privato, l'autorizzazione va richiesta all'Ufficio Tecnico Urbanistica, sempre previo parere obbligatorio dell'Ufficio di Polizia Municipale in ordine alla viabilità e previo accertamento dei requisiti igienico sanitari; la tipologia degli arredi va valutata dallo stesso Ufficio Tecnico Urbanistica.

L'attività svolta all'esterno non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 19

Dichiarazione di Inizio Attività

1. Sono soggette alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) le attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencate:

- a) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore.
 - Per *somministrazione al domicilio del consumatore* si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.
 - Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.
 - I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale ed alle norme igienico-sanitarie.
 - E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione di cibi all'interno del locale mediante l'uso di cucine ivi installate, eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.
 - b) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
 - c) Esercizi situati all'interno di musei, teatri, sala da concerto, cinema e simili.
 - d) Mense aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole.
 - e) Le attività di somministrazione previste in questo punto e nei precedenti punti b) e c) è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
 - f) Esercizi Polifunzionali previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 26/99.
 - g) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.
 - h) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.
 - i) La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di trattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
 - j) Esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 15/2002. L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione di carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.
 - k) Negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti c) d) e) f) g) h) e i) rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.
- 2. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.
 - 3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

Art. 20

Disciplina dei Circoli privati

- 1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 04/04/2001, n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
- 2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
- 3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, con le modalità previste al successivo comma al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
- 4. La denuncia inizio attività, presentata al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, di cui all'articolo precedente, dovrà essere corredata dalla planimetria dei locali, dell'autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione, di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e del certificato di affiliazione rilasciato da un ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale.

5. Le attività di somministrazione alimenti e bevande presso le associazioni e circoli privati, possono essere attivate in qualsiasi zona prevista nel precedente articolo 6 nel rispetto di ogni altro obbligo di legge o del presente Regolamento.
6. Qualora l'attività di cui al comma 1 del presente articolo sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Nel qual caso la denuncia di inizio attività dovrà essere presentata al Comune dal gestore allegando: planimetria dei locali, copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o circolo privato, autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
7. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 *quinquies* del T.U.I.R., che intendo svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

NORMATIVE COMUNI

Art. 21

Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
 - gli estremi dell'autorizzazione del cedente;
 - titolo giuridico che da luogo al subingresso;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30;
 - il possesso dell'autorizzazione sanitaria o DIA settore Alimentare oppure, in attesa del decorso dei termini di quarantacinque giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
4. Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.
6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per un anno dall'apertura della successione.
7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti su richiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività, la stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
9. In caso di decesso del legale rappresentante di un società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 22

Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
2. Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro trenta giorni.

3. Alla comunicazione deve essere allegata:
 - contratto di gestione,
 - dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.
4. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente.
5. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.
6. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 23

Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile.
2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 24

Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
 - per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e al D. Lgs. 25/02/2000, n. 84.

Art. 25

Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della Legge n. 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, con le modalità di seguito indicate:
 - l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione,
 - il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, invia una presa d'atto della nuova attività.
3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire l'originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in

corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo, o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.

4. E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale.
5. Le norme contenute nel presente Regolamento Comunale, non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

Art. 26

Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione (o DIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

Art. 27

Disciplina sanzionatoria

1. Relativamente al presente Regolamento Comunale, le sanzioni si applicano quelle previste dall'articolo 15 della L.R. 09/12/2005, n. 30 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S..
2. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o DIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o, in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art.17 bis comma 1 del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00)".
3. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che per tutte le altre violazioni della Legge regionale 30/05 si applica l'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00)".
4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S.
5. Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 28

Valenza del presente Regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità triennale dalla sua approvazione.
2. Per motivate esigenze amministrative le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate anche prima della scadenza triennale, nel qual caso ricomincerà un nuovo decorso triennale di validità.
3. Il presente provvedimento revoca il precedente regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle tipologie B-C-D approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.05.2001.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legge Regionale 9.12.2005, n. 30 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 24.07.2006.